

## Articolo 9

# Animali pericolosi

I lavori che comportano un contatto diretto con animali selvatici o velenosi sono considerati pericolosi per i giovani.

## In generale

### Animali selvatici

Sono considerati animali selvatici, da un lato, gli animali che vivono allo stato selvatico, non sono addomesticati e non fungono da animali domestici, da allevamento o da reddito (come è invece il caso per cani, gatti, suini domestici, cavalli, mucche, pecore, capre, polli). Sono selvatici anche gli animali che vivono nelle zone abitate, che si annidano negli edifici o parassitati, che mantengono però lo stile di vita di un animale selvatico. Tali animali possono essere portatori di parassiti o malattie pericolose. Sono considerati selvatici, d'altro lato, anche gli animali feroci nel loro comportamento, che spesso diventano aggressivi a stretto contatto con l'uomo, soprattutto se sono affamati o impauriti (ad esempio femmine con prole). I lavori che comportano un contatto diretto con animali selvatici (anche in cattività) sono quindi vietati ai giovani.

### Animali velenosi

Sono considerati velenosi gli animali il cui veleno naturale può nuocere alla salute umana. Sono inclusi, ad esempio, alcuni ragni, scorpioni, serpenti, sauri, rane, rospi, meduse e polpi. I lavori che comportano un contatto diretto con questo tipo di animali sono vietati ai giovani.

## Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a im-

parare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.